



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA - POZZALLO
(C.da Raganzino - ☎095/7474618 ☎0932-953590 - e-mail: pozzallo@guardiacostiera.it)
SEZIONE TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Ordinanza n. 17 /2012
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PORTUALE

Il Capitano di Fregata sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo:

VISTI:

- la propria Ordinanza n. 100/2010, emanata in data 09.09.2010, che approva e rende esecutivo il *"Regolamento del porto di Pozzallo"*, in particolare l'articolo 28, riguardante le norme per la prevenzione degli incendi in ambito portuale;
- i verbali delle diverse esercitazioni antincendio effettuate negli anni presso il porto di Pozzallo ed i conseguenti rapporti d'intervento delle squadre dei VV.F. del Comando Provinciale di Ragusa di volta in volta intervenute, nei quali è stato sempre segnalato il mancato funzionamento dell'impianto idrico fisso antincendio portuale, che necessita pertanto, di urgenti interventi di manutenzione straordinaria atti a garantirne la piena ed efficiente operatività in caso di emergenze antincendio da fronteggiare;
- il *"Codice di buone pratiche dell'ILO sulla salute e sicurezza nei porti"*, con particolare riferimento ai punti 3.1.4 e 3.1.5, relativi alle misure di prevenzione antincendio da implementare in porto;
- il D.Lgs. n. 272/1999 rubricato *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31/12/1998, n. 485"*;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- i propri fogli prot. n. 255 del 04/01/2012, prot. n. 27109 del 28/10/2010, prot. n. 15513 del 16/06/2010, nonché la copiosa corrispondenza originata nel corso degli anni precedenti, con cui sono stati richiesti e più volte sollecitati i necessari ed improcrastinabili interventi finalizzati al ripristino della completa funzionalità, operatività ed efficienza dell'impianto idrico fisso antincendio portuale;
- le Circolari n. 5052 del 21 gennaio 2009, n. 16281 del 4 marzo 2010 e n. 43097 del 18 giugno 2010, con le quali l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 9° Demanio Marittimo, nell'evidenziare la competenza delle Autorità Marittime in tema di vigilanza, di polizia e di sicurezza sul demanio marittimo, ha evidenziato l'opportunità di *"segnalare e render nota la presenza in aree demaniali marittime di pericoli esistenti per la pubblica incolumità, con apposite ordinanze che impediscano l'accesso nelle zone demaniali che presentino situazioni di dissesto o di rischio anche solo potenziale"* e la necessità di segnalare all'Amministrazione Regionale e, in particolare, all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità *"tutte le situazioni di degrado o dissesto o che in ogni caso costituiscano fonte di pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità"*;
- la propria *"Monografia antincendio del porto di Pozzallo"* - edizione 15/04/2010, con particolare riferimento all'elenco, numero e caratteristiche delle dotazioni antincendio attualmente a disposizione delle imprese, concessionari ed operatori portuali in genere, dagli stessi acquistate, detenute ed aggiornate al fine di fronteggiare autonomamente eventuali possibili emergenze antincendio portuali collegate alle attività svolte;
- i verbali di ispezione triennale effettuati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 49 Reg. Cod. Nav., agli impianti di distribuzione carburanti in concessione ubicati in

ambito portuale, rispettivamente datati 10/06/2011 per la società "GIAP s.r.l.", 03/02/2011 per la società "LA 3C DISTRIBUZIONE s.r.l." e 16/02/2011 per la società "VINCENZO MOSCUZZA s.r.l.", nei quali sono indicate le dotazioni minime antincendio portatili da detenere presso i suddetti impianti di distribuzione, così come previste dai rispettivi Certificati prevenzione incendi rilasciati dal Comando Provinciale dei VV.F. di Ragusa;

CONSIDERATO: - che con nota prot. n. 21983 datata 01/03/2012 l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione siciliana ha autorizzato, in somma urgenza, il finanziamento e l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per il ripristino dell'impianto antincendio di questo porto;

- che, in caso di emergenza antincendio in porto, in attesa dell'arrivo delle competenti squadre dei VV.F., è necessario ed opportuno affrontare l'incendio in corso con le dotazioni portatili a disposizione dei vari operatori, imprese e/o concessionari portuali, per impedire una maggiore propagazione dell'incendio e far fronte, nell'immediatezza e con la massima tempestività, all'emergenza in atto;

RITENUTO: necessario garantire la sicurezza portuale in genere nonché la pubblica e privata incolumità di persone e cose, prevenendo potenziali pericoli collegati alle eventuali emergenze antincendio che si dovessero fronteggiare;

VISTI: gli articoli 17, 30, 68, 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(Dotazioni obbligatorie antincendio da utilizzare in caso di emergenza)

Ferme restando le disposizioni contenute nelle Ordinanze di polizia marittima vigenti emanate da questa Capitaneria di Porto, nelle more degli interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino dell'impianto idrico fisso antincendio portuale - già programmati dal Genio Civile di Ragusa e finanziati dal competente Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione siciliana - durante lo svolgimento delle operazioni portuali (caricazione, scaricazione, trasbordo e movimentazione in genere delle merci), le imprese operanti dovranno posizionare sottobordo l'unità navale interessata le sottoindicate minime dotazioni antincendio funzionanti e pronte per l'utilizzo, da adeguare ed integrare, di volta in volta, a seconda delle tipologie e caratteristiche delle operazioni svolte nonché delle ulteriori vigenti Ordinanze emanate da questa Autorità Marittima:

1. n° 1 motopompa per il prelievo di acqua di mare con potenzialità minima di 120 lt/min e pressione 1,5 bar;
2. n° 2 manichette asservite alla predetta motopompa;
3. 500 litri di schiuma con erogatore;
4. n° 4 estintori portatili da 6 kg. (due a schiuma e due a polvere);
5. adeguato numero di buglioli di sabbia da utilizzare in caso di emergenza antincendio.

I vettori marittimi operanti in porto e responsabili, ai sensi dell'art. 409 del Codice della Navigazione, per i sinistri che colpiscono i passeggeri dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, in occasione delle attività di instradamento, imbarco e sbarco passeggeri e veicoli da navi ormeggiate in banchina, dovranno tenere a disposizione idonee dotazioni portatili antincendio adeguate al numero, tipologia e caratteristiche dei veicoli e passeggeri di volta in volta da instradare e ritenute idonee dal competente Comando Provinciale dei VV.F. per fronteggiare le eventuali emergenze antincendio che si dovessero verificare.

I concessionari di strutture ubicate in aree demaniali marittime e/o specchi acquei portuali dovranno dotare i manufatti e/o le opere in concessione delle minime dotazioni antincendio fisse e/o portatili idonee, adeguate e necessarie a fronteggiare autonomamente, in caso di emergenza, gli eventuali rischi d'incendio commisurati e relativi alle caratteristiche e tipologie delle aree demaniali e strutture gestite. Le predette dotazioni antincendio portatili dovranno essere conformi alle vigenti normative di settore e riconosciute adeguate ed idonee dal competente Comando Provinciale dei VV.F.. In particolare, i concessionari di impianti di distribuzione carburante in ambito portuale e la società concessionaria delle strutture adibite a cantiere navale ubicato sulla banchina di riva di questo porto, devono avere immediatamente a disposizione e pronte all'uso le dotazioni antincendio previste dai rispettivi Certificati di prevenzione incendi rilasciati dal Comando Provinciale dei VV.F. di Ragusa.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzioni)

Questa Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere, di volta in volta, necessarie per la salvaguardia della sicurezza portuale e della pubblica incolumità.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- > dall'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;
- > negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.pozzallo.guardiacostiera.it, alla voce "Ordinanze";
- d) invio a concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, li 20 aprile 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea TASSARA

